



FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI MEDICINA GENERALE

Il Segretario Provinciale Generale
Dr. Elio Giusto

Salerno, 27 feb. 25

Al Provveditorato agli Studi

Ufficio scolastico provinciale di Salerno

Protocollo n.79/2025

p.c. Iscritti FIMMG

L O R O S E D I

Oggetto: richieste di certificazione medica per giustificare assenze dalla frequenza scolastica.

Questa Segreteria su segnalazione di propri iscritti della Provincia di Salerno fa presente alle SS.LL. in epigrafe che alcuni Presidi delle scuole del salernitano chiedono i certificati medici per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza.

L'obbligo di presentare tali certificati è stato abolito dalla delibera della Regione Campania che si allega alla presente.

Pertanto alla luce di quanto su esposto, questa Federazione chiede che vengano informati tempestivamente tutti i Presidi della Provincia di Salerno affinché non facciano più richieste improprie che potrebbero aprire contenziosi tra medico – assistito e Preside.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente Provinciale
Francesco Benevento

Il Segretario Provinciale Generale
Giusto Elio

FIMMG SALERNO
Federazione Italiana
Medici di Famiglia

Via Acquasanta Trav. G. Ferraiolo n.2
84132 – Salerno
Web: www.fimmgسالerno.org
Email: info@fimmgسالerno.org
PEC: fimmgسالerno@legalmail.it

Tel.: 089 237766
Tel.: 089 253750
Fax: 089 253735

LEGGE REGIONALE N° 13 DEL 25 LUGLIO 2024

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11

8 di 15

1. Dopo l'art. 10, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11 (*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*), è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10 bis "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico"

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (*Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica*), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello

pag. 7



Consiglio Regionale della Campania

nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni nel quale vige una diversa disciplina.

3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo".